

## LXIII.

## TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Congedo — Sunto di petizione — Comunicazioni — Presentazione di progetti di legge — Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900 » (N. 65) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Finali, relatore, ed il Ministro del tesoro — Approvazione, senza discussione, di tutti i capitoli dello stato di previsione, dei riassunti per titoli e categorie e degli articoli del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15.50.

È presente il ministro del tesoro.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il senatore Chigi-Zondadari chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni, il congedo s'intende approvato.

**Sunto di petizione.**

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga, di dare lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge:

« N. 81. — Il signor Giuseppe Bolognesi, redattore del giornale *Il Tempo*, comunica un ordine del giorno sui provvedimenti per la stampa, votato da un gruppo di giornalisti lombardi riunitisi in assemblea ».

**Comunicazioni.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente decreto reale pervenuto da più giorni a questa Presidenza:

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

« Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

« Udito il Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

« L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati è prorogata al giorno 28 corrente mese.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 22 giugno 1899.

UMBERTO.

*Contrassegnati*: PELLOUX, A. BONASI, VISCONTI-  
VENOSTA, BACCELLI, P. BOSELLI,  
G. MIRRI, CARMINE, LACAVA,  
SALANDRA, A. DI SAN GIUSEPPE,  
BETTÒLO.

Per copia conforme.  
*Il Capo del Gabinetto*  
V. CERESA.

A nome del Senato, prendo atto di questa comunicazione.

Il presidente della Corte dei conti ha trasmesso la seguente lettera:

Roma, addì 17 giugno 1899.

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a V. E. l'elenco delle registrazioni *con riserva* eseguite da questa Corte nella prima quindicina del mese in corso.

« *Il Presidente*  
« G. FINALI ».

Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

#### Presentazione di progetti di legge.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. A nome del ministro guardasigilli, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per la « Proroga al 31 dicembre 1900 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue », già approvato dalla Camera dei deputati.

Di concerto col mio collega il ministro della guerra, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, pure approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra nel quadriennio 1899 al 20 giugno 1903 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge.

Sul primo di essi ha già riferito altra volta, in circostanze identiche, una Commissione speciale eletta dal Senato e composta dei senatori: Bonfadini, Canonico, Giorgi, Saredo e Bianchi Francesco. Ora propongo che l'attuale disegno di legge venga rinviato alla stessa Commissione speciale, essendo urgente che sia discusso e votato prima che cominci il mese di luglio.

Se non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

L'altro disegno di legge presentato oggi dal ministro del tesoro, a nome anche del ministro della guerra, sarà rinviato, per ragione di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

#### Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900 » (N. 65).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-1900 ».

Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di dar lettura del disegno di legge.

GUERRIERI GONZAGA, *segretario*, legge:  
(V. Stampato n. 65).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *relatore*. La Commissione permanente di finanze, in nome della quale ho avuto l'onore di riferire, ha fatto alcune osservazioni intorno a questo stato di previsione, accompagnate da analoghe raccomandazioni all'onorevole ministro del Tesoro.

Mi permetta il Senato che io rilevi dalla relazione scritta quei punti principali, sui quali sarebbe opportuno (sembra alla Commissione) di sentire l'opinione dell'onorevole ministro.

Le osservazioni riguardano parecchi punti di varia importanza ed indole, e solo una è d'indole generale, e di questa parlerò per ultimo.

La Commissione dubita che alcune spese, non di grande momento, siano state giustamente

imputate ad alcuni capitoli del bilancio, quando la cosa si consideri rigorosamente in relazione alle leggi di contabilità.

Inoltre ha osservato che per l'estendersi dei servizi presso la Cassa depositi e prestiti, in conseguenza della istituzione del credito comunale e provinciale, essendosi manifestato il bisogno di aumentare il personale amministrativo, sia necessario in corrispondenza, non in egual misura, s'intende, aumentare le spese per il riscontro presso la Cassa stessa. Ma queste sono due questioni di non grande importanza.

Più gravi sono altre due, che riguardano anche esse la spesa ordinaria; e son queste. L'onere delle pensioni a carico dello Stato va sempre aumentando. Farne querela a proposito del bilancio del tesoro sarebbe una vanità e un fuor di proposito, perchè l'aggravio che ne viene allo Stato è una conseguenza di altre leggi, le quali in un modo o nell'altro accrescono l'onere delle pensioni per individuo, o aumentano gli organici, o creano progressivamente nuove categorie di pensionati. Ma di contro a questo progressivo aumentare del debito vitalizio sorse assai tempo fa il divisamento d'istituire una Cassa delle pensioni civili e militari. Le Commissioni, che furono incaricate dei relativi studi, vi si sono consacrate con grandissima diligenza. Di una di esse faceva parte il senatore Ricotti, che mi dispiace di non veder presente. Egli portò negli studi tutto il contributo che dava la sua esperienza amministrativa e la sua grande competenza tecnica, e direi anche matematica.

Dunque studi e progetti ce ne sono in buon numero. Il Governo pareva così deciso a volere stabilire questa Cassa di pensioni che da oltre due anni fa, nell'atto della ammissione dei nuovi impiegati in tutte le Amministrazioni, si fa loro l'avvertimento che per rispetto ai diritti e ai doveri competenti agli impiegati, rispetto alla Cassa pensioni, s'intendono soggetti a ciò che sarà per disporre la nuova legge.

Ma, malgrado ciò, di questa Cassa di pensioni, la quale dovrebbe avere per effetto principale di porre un argine, un limite all'onere progressivo che cade pel bilancio dello Stato, nessuno può prevedere una non lontana approvazione e applicazione.

La Commissione permanente di finanze poi,

con suo dispiacere, per una nuova volta ha dovuto ripetere ciò che ha detto in tante relazioni. Essa ha detto: «Badate, che i due fondi di riserva che iscrivete per le spese imprevedute e per le spese obbligatorie e di ordine, nella somma complessiva di L. 3,500,000, sono assolutamente insufficienti». Basta che paragoniate la somma di L. 3,500,000 all'ammontare del nostro bilancio, che sta fra il miliardo e mezzo e i due miliardi, per vedere che è proprio una cifra inconcludente.

E la conseguenza qual'è? È la necessità, alla fine d'anno, di venire fuori con tante leggi di maggiori impegni, di maggiori spese; le quali poi salgono ad una somma così considerevole, anche per un'altra ragione che tutti possono capire. Nel fare gli stanziamenti del bilancio passivo si cerca di tenere più stretti che si può gli stanziamenti, affinché il bilancio, almeno nell'apparenza, risulti pareggiato.

Queste osservazioni riguardano la parte della spesa ordinaria. Nella spesa straordinaria, la Commissione fa due sole osservazioni.

Una che chiamerò semplicemente tecnica e di contabilità, ma che è anche essa un'osservazione che la Commissione permanente di finanze fece altre volte, e pareva che potesse essere soddisfatta subito; ma non se ne è fatto nulla.

C'è nei nostri ordinamenti amministrativi, che le avvocature erariali debbono fare proprie quelle competenze che vengono liquidate a carico delle parti soccombenti che ebbero questioni giudiziarie coll'Erario.

Queste propine, queste competenze sono divise in certi modi e proporzioni stabilite da decreti ministeriali. Ora lo Stato riscuote queste somme dai debitori per conto degli avvocati e procuratori erariali, ai quali poi le corrisponde. Se vi è una spesa che sia una partita di giro è questa evidentemente: invece nel bilancio sempre si porta come movimento di capitali.

Ma forse quelle somme si introitano dai contendenti col demanio e coll'erario pubblico che soccombettero, perchè facciano parte del patrimonio dello Stato?

Niente affatto; si riscuotono proprio per conto del personale delle avvocature erariali; ed è tanto vero che è una partita di giro anche

nella sua forma contabile, che le somme identiche si portano in entrata.

Ma v'ha di più. L'amministrazione stessa ritiene che non sia movimento di capitali. Se tale fosse, sarebbe ingiusto applicare a questo movimento di capitali l'imposta di ricchezza mobile. A tutti è noto che, se fosse restituzione di capitali che si fa all'avvocatura erariale, non ci sarebbe ragione al mondo di applicare la tassa di ricchezza mobile, che si applica sulle rendite e non su capitali. Invece l'amministrazione, e fa bene, applica tale imposta su questi proventi.

Quindi la Commissione di finanza, in nome della quale parlo, prega il ministro del tesoro di fare questa piccola riforma; nelle questioni di finanza anche le questioni di forma hanno la sua importanza, e credo che l'onorevole ministro riconoscerà che la nostra tesi ha buon fondamento.

Finalmente, malgrado che la Commissione, come dirò più largamente fra poco, sia molto impressionata delle condizioni del tesoro, non può fare a meno d'invocare un'altra volta che non si trascuri il monumento che al Padre della Patria innalza la gratitudine nazionale. Sono venti anni che si aspetta questo monumento, ed è là in uno stato che proprio si può definire un documento monumentale della nostra inconseguenza e della nostra impotenza.

Finalmente c'è una considerazione generale. Noi guardiamo la situazione del bilancio.

Il bilancio è in equilibrio, ma è un equilibrio che un matematico potrebbe dire instabile.

Difatti se non fosse il diligente studio che pone il ministro del tesoro nel presentare i bilanci, questo equilibrio ci sarebbe e non ci sarebbe.

Di più abbiamo noi rilevato, e se ne ebbe prova in un ponderoso progetto di legge che porta grave aumento di spesa che recentemente ha votato il Senato, che secondo un'antica abitudine appena brilla, o sembri che brilli un'alba buona per la finanza dello Stato, subito sorgono gl'impulsi e le avidità per accrescere le spese.

Delle spese non buone, cioè che non tornino utili in qualche guisa o all'economia, o al decoro, o alla difesa nazionale certamente non ce ne sono e non se ne proporrebbero al Parlamento. Le spese che si propongono per un verso o

per l'altro sono utili; ma l'interesse supremo del paese è che sia mantenuto in buona condizione il bilancio dello Stato, perchè le buone condizioni del bilancio dello Stato, specialmente dopo che lo Stato ha esteso di tanto le sue attribuzioni e si è enormemente aumentato il suo bilancio, influiscono grandemente sulla economia nazionale.

Noi concludiamo perciò la nostra breve relazione con un invito fatto all'onorevole ministro del tesoro, della cui sapiente esperienza, intesa al bene pubblico e dei cui sentimenti non dubitiamo. Gli facciamo vive esortazioni perchè resista, per quanto può, e con l'autorità che gli dà la sua qualità di supremo moderatore del bilancio dello Stato, resista a tutti quegli impulsi, a tutte quelle richieste che potessero compromettere l'integrità e l'equilibrio del bilancio.

Queste sono le principali osservazioni contenute nella brevissima nostra relazione, sulle quali, in seduta pubblica, la Commissione permanente di finanza ha creduto di rivolgere la parola all'onorevole ministro del tesoro, affinché faccia conoscere alla Commissione stessa ed al Senato le sue pregiate intenzioni.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Non solo assecondo di buon grado l'invito della Commissione permanente, ma ne la ringrazio.

Le pagine nella loro sobrietà tanto magistrali che la Commissione permanente di finanze dedicò all'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro contengono osservazioni ed esprimono voti che già reputavo dovere dell'ufficio mio rilevare con brevi risposte, tanto più che al documento per sé molto autorevole, perchè manifesta il pensiero della Giunta di finanze eletta dal Senato, aggiungono pregio l'alta esperienza e la sicura dottrina del relatore.

Egli significò in poche parole, ma compiutamente, come nel bilancio del tesoro convengano da ogni parte gli smisurati effetti delle pubbliche spese, le conseguenze dei disavanzi finanziari; e quali servizi al Ministero del tesoro s'appartengano, di maggior considerazione per la vita dello Stato e per l'economia nazionale.

E chiarite le osservazioni che si riscontrano in parecchi capitoli, trascorrendo opportunamente, con sagaci avvertenze, per mezzo a diversi argomenti dalle retribuzioni degli straordinari all'indole delle partite di giro, dalla somma dei fondi di riserva alle minacce del debito vitalizio, perviene a tale conclusione ch'è a un tempo di conforto, di dubbio, di fiducioso ammonimento.

Seguirò ora, se il Senato me lo consente, l'onor. relatore, nei diversi punti da lui ricordati.

Nel presente bilancio si concentrano in un unico capitolo tutti i fondi relativi agli straordinari; per dar regola a questa parte assai arruffata della spesa, se è possibile che così avvenga coi costumi persistenti delle nostre amministrazioni; e per offrire un più esatto modo di riscontro.

Ma acutamente l'on. relatore osserva come la denominazione di un capitolo che vuol provvedere alle spese di bollo sui titoli di debito pubblico, male si presti a compensare un maggior onere per personale straordinario; ed io concordo con lui nel riconoscere in ciò uno di quei compensi apparenti che formano oramai come un artificio convenzionale e pieno di pericolose abilità nella giustificazione dei nostri bilanci.

Ed eziandio credo con lui che il capitolo che prevede le spese di fabbricazione ed emissione di consolidato 4 e 4.50 per cento, non consentirebbe apertamente ed a rigore il pagamento delle retribuzioni di altri scrivani straordinari. Ma così si adoperò, anche coll'annuenza della Corte dei conti, perchè parve che fra le spese della emissione di tali titoli possano andar comprese naturalmente quelle che provvedono alla loro registrazione e revisione.

Sono servizi speciali che si svolgono per necessità di cose; cui nessuna cura d'economie potrebbe porre ostacolo senza fermare operazioni volute dalla legge, convenienti al movimento della pubblica gestione.

La relazione stessa, pur severa nell'investigare il dispendio del tesoro, annunzia ragionevolmente un aumento che vi sarà nel corso dell'esercizio per le funzioni di controllo che la Corte dei conti deve esercitare rispetto alle operazioni della sezione istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti, per il credito comunale

e provinciale; aumento che sarà anche compensato dal versamento che la predetta sezione dovrà fare della corrispondente somma, e che avrei chiesto al Parlamento con questo bilancio se già non l'avessi trovato dinanzi a voi coll'approvazione dell'altra Camera, e cui mi studierò intanto bastare con alcuna provvisione che soddisfi temporaneamente all'uopo: un altro bilancio interverrà provvedendo in modo adeguato.

Ma così chiarita la ragione della spesa per taluni nuclei di straordinari rispetto al Ministero del tesoro, piace che il Parlamento invigili e freni le pubbliche amministrazioni nelle quali la questione degli impiegati straordinari diviene ogni giorno più incalzante e più ardua, dai pochi del Ministero della giustizia ai molti del Ministero dei lavori pubblici e di altri Ministeri, tutti intesi affannosamente a procurare il miglioramento delle loro sorti e la stabilità della loro posizione.

Sono, onorevoli senatori, quasi 5400 gli impiegati straordinari nelle varie amministrazioni, e 2400 sottoufficiali, dei quali oltre 500 già in congedo illimitato, stanno attendendo l'impiego promesso. Riferisco queste cifre, non le commento oggi; ma voi al pari di me, vorrete considerare come sia mestieri che la legge dell'11 giugno 1897, la quale vieta l'entrata nelle amministrazioni dello Stato di nuovi straordinari, abbia rigoroso adempimento. Da essa derivarono buoni effetti e maggiori se ne potrebbero ottenere se le speciali attitudini richieste per determinati uffici non inducessero, specie per taluno dei Ministeri, a frequenti eccezioni.

Il riordinamento del personale straordinario tocca pur troppo quell'altro argomento degli organici delle pubbliche amministrazioni, rispetto al quale non è gran tempo il Senato disegnò così giusti confini e domandò guarentigie più che mai necessarie, perchè s'accresce smisuratamente il dispendio, si fa e si disfa senza posa, non si migliorano di certo i servizi, si guasta lo spirito delle pubbliche amministrazioni.

Si può nella regione dei principi tutto rimettere alla responsabilità del potere esecutivo e così opinarono insigni pensatori anche fra noi. Ma praticamente bisogna conciliare la responsabilità del potere esecutivo e l'elasticità,

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

dirò così, dei pubblici servizi colla fissità della spesa e degli ordinamenti.

I presenti costumi parlamentari, il rapido succedersi degli uomini e delle idee al governo, il malo esempio dei facili favori e delle impazienze procaccianti e fortunate, richieggono che intervenga finalmente una legge sullo stato degli impiegati, che guarentisca i diritti e sollevi gli animi; richiedono che le mutazioni degli organici non possano aver luogo se non con regole prestabilite e con intiero esame e consenso dei due rami del Parlamento.

Accennò l'onor. relatore ai fondi di riserva. E in verità il fondo delle spese imprevedute, tenuto in limiti ristretti, non è in proporzione coll'entità della spesa reale del nostro Stato, tanto che spesso è impari agli eventi cui mira e alle occorrenze delle pubbliche amministrazioni, che si presentano nuove o riescono maggiori dalle previsioni.

Quanto al fondo per le spese obbligatorie e d'ordine esso è oramai ritenuto corrispondente alle normali esigenze, non essendo possibile stabilirne uno sufficiente a supplire a tutte le eventualità, le quali possono anche essere rilevantissime, come quella ad esempio occorsa nell'esercizio 1898-99 di oltre quattro milioni per vincite al lotto.

Egli è vero che volendo serbare rigorosamente ai fondi di riserva, e diciamo specialmente di quello delle spese imprevedute, il carattere della spesa che eccezionalmente sopraggiunge, se in generale la somma fu in apparenza bastevole all'uopo, si provvede in realtà con quelle eccedenze nella spesa che le investigazioni e le verifiche accurate del Parlamento dimostrarono strabocchevoli e che si vanno compiendo senza il consenso del Parlamento, senza che il Parlamento in tempo possa arrestarle.

Ma appunto per riparare a ciò gli stanziamenti del bilancio 1898-99 furono reintegrati delle somme che l'esperienza aveva indicate come corrispondenti alla realtà della spesa e, poichè fu pure tenuto conto dei nuovi e maggiori oneri che verranno a scadenza nel 1899-1900, si pensa che le previsioni abbiano a riuscire sufficienti.

Non v'è dubbio che sarebbero a preferirsi più larghi fondi di riserva e minori eccedenze di spese, perchè nell'uso dei fondi di riserva è

limitato il tempo e più certa appare ed evidente la responsabilità.

Ma io temo, onor. relatore, che con tante tentazioni allo spendere e così rara costanza nel resistere, aumentando i fondi di riserva non si scemerebbero le eccedenze e si darebbe nuovo stimolo a spese maggiori.

Ottimamente egli ragiona; ma non siamo noi in tali condizioni, così per i bisogni del paese, come per le soverchie facilità nella gestione della pubblica cosa, che, per il momento, giova difendere l'Erario anche con simile scarsità di fondi?; poichè, se questi venissero allargati, non mancherebbero di sorgere da ogni parte, da ogni dicastero, esigenze speciali e ai nuovi mezzi succederebbero agevolmente nuovi dispendi.

Nel movimento dei capitali, cui si riferisce lo stanziamento della categoria III delle spese di questo bilancio, è posta una cifra di 170,000 lire che rappresenta l'ammontare della quota dovuta ai funzionari dell'Avvocatura erariale sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori.

Osserva l'onor. relatore che l'impostazione di questa somma avrebbe miglior posto fra le partite di giro.

Per verità anch'io mi risolvo facilmente a giudicare che qui non si tratta di movimento di capitali. E a primo aspetto parrebbe a me pure che ci si trovi dinanzi ad una, quasi a dire tipica, partita di giro. Ma avvertono gli studiosi di quella contabilità di Stato, nella quale pure l'onor. relatore tanto sa, che le partite di giro nel bilancio dello Stato rappresentano la regolazione di debiti e crediti che sorgono fra l'una e l'altra amministrazione governativa senza che nelle operazioni relative intervenga un effettivo movimento di cassa, ond'è che queste si compiono simultaneamente, tanto nell'attivo che nel passivo, non lasciando alcun residuo nè di debito, nè di credito. E si portano ad esempio i fitti di quei beni demaniali che sono destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, gl'interessi di titoli di Debito pubblico di proprietà del tesoro ed altre partite di simil natura, che nessuno effettivamente paga, od effettivamente riscuote, ma che il buon sistema contabile deve registrare.

Ora, le quote che lo Stato percepisce, per di-

stribuirle successivamente ai funzionari delle avvocature erariali, danno luogo ad un effettivo movimento di Cassa e manca la perfetta simultaneità nelle rispettive operazioni d'incasso e di pagamento.

Valgano i fatti: il 30 giugno 1898 risultavano come accertate in entrata ed intieramente versate 172,000 lire in conto delle competenze poste a carico delle controparti nei giudizi sostenuti dalle avvocature erariali; ma nel bilancio del tesoro la corrispondente partita di spesa indicava che ancora più di 50,000 lire rimanevano a pagare alle avvocature interessate. Per tutto ciò si sostiene che accogliendo la somma di cui è discorso fra le partite di giro, verrebbe alterato il concetto fondamentale che diede origine ed essenza alla categoria ad esse destinata.

Simili considerazioni, il fatto che le suggella, mi pare che abbiano alcun valore. Per altra parte qui un movimento di capitali razionalmente non c'è e non deve il bilancio dello Stato confondere per pregiudizi teorici l'apprezzamento di chi si volge ad interrogarlo.

Laonde io prometto all'onor. relatore di studiare quest'argomento e se egli vorrà aiutarmi nello studio di esso troveremo la maniera di ben determinare una soluzione che corrisponda ai canoni del nostro sistema contabile e alla precisa realtà delle cose.

A conclusione del suo rapporto la Commissione permanente di finanze constata che le condizioni del tesoro hanno qualche miglioramento, ma l'assale il dubbio che un'altra volta le migliorate condizioni della finanza allettino a mettersi nella disastrosa via delle spese, e prevede che neppure l'equilibrio si manterrebbe, se non vi fosse sottile studio nel fare gli stanziamenti. Ed oggi l'onor. relatore ci parlò di quell'alba serena, la quale potrebbe essere seguita prossimamente dai giorni più oscuri, se troppo ci affidassimo al suo sorriso.

Il giudizio della Commissione permanente sulla situazione è preciso, e l'ammonimento opportuno.

Già ebbi l'onore di esporre al Senato in quali condizioni sta per chiudersi l'esercizio finanziario 1898-99. Io traeva, venti giorni or sono, le mie previsioni dalla speranza che i maggiori prodotti delle entrate principali pervenissero alla somma di 16 milioni. I risultati delle due

prime decadi di questo mese per alcuni cespiti, fra i più importanti, come le dogane, i tabacchi, i sali, i prodotti ferroviari, confermano, e danno anzi speranza di oltrepassare quelle mie previsioni. Prosegue così la dimostrazione del graduale miglioramento economico del paese.

D'altra parte la situazione del tesoro continua relativamente buona. Il fondo metallico è in aumento, con più di 70 milioni, oltre 91 milioni e mezzo presso la Cassa Depositi a garanzia dei biglietti di Stato e 110 milioni ancora vincolati per i Buoni di cassa.

Il fondo di cassa disponibile è sufficiente con 40 milioni e si ha in corso il versamento della rata d'imposta per circa altri 40 milioni. Da 23 giorni è in corso il pagamento della cedola al portatore del Consolidato del Regno e sono intieramente provveduti i fondi per il pagamento all'estero. Veruna anticipazione statutaria fu richiesta alle Banche; vi sono Buoni del tesoro disponibili per più di sei milioni.

I corsi della nostra rendita si serbano relativamente favorevoli in un momento in cui i capitali si volgono copiosamente alle imprese industriali abbandonando i titoli di debito dei vari Stati.

È un fatto che appare manifesto segnatamente in Germania e del quale si risentono perfino i titoli dello Impero britannico.

Di simile fatto dà prova notevole la ragione del prestito testè emesso dallo Stato sassone paragonato ai corsi precedenti dei suoi titoli.

Ciò proviene sia dal movimento industriale e commerciale che ferve nel mondo, sia dallo scarso interesse cui le conversioni operate da certi Stati costrinsero i capitali ad acconciarsi. Questi si diedero a ricercare impieghi migliori.

Ciò che ai di nostri reca nel problema delle conversioni un nuovo elemento di disamina, rispetto a questi ch'io direi, i rimbalzi del capitale in mezzo alle tante vie della moderna attività.

Alla nostra rendita giova il precetto fatto solennemente a noi stessi e che nessun ministro del tesoro vorrà infrangere, d'astenerci da nuove emissioni, non solo perchè rimane minore la quantità dell'offerta a quella parte di capitali che persistono a ricercare tali impieghi, ma perchè quel precetto accresce e rassicura la pubblica fiducia dimostrando il fermo proposito

di tenere bene ordinata e migliorare assiduamente la nostra finanza.

Ma, onorevoli senatori, se noi rivolgiamo lo sguardo all'esercizio finanziario 1899-1900 tutto ci persuade ad essere prudenti nelle previsioni, vigili e severi nelle spese, facendo tesoro dell'opportuno ammonimento della Commissione permanente.

Fu detto da un fine indagatore dei nostri documenti finanziari che il prossimo esercizio è per la finanza italiana il « capo delle tempeste ».

Procuriamo di girarlo con accorta e fortunata navigazione, diffidando delle troppo rosee aspettative, stimando in tempo e con esattezza i pericoli che ci presenta.

Cesserà nell'esercizio 1899-1900 la somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio di alcuni debiti redimibili, stabilita con la legge del luglio 1894, e così l'onere di questo debito, che ascende a circa L. 8,600,000, resta nell'esercizio venturo a totale carico del bilancio. Cesserà nell'esercizio venturo l'iscrizione nell'entrata della somma tratta negli ultimi otto esercizi dal Fondo pel culto, che fu prima di tre ed era da cinque anni di quattro milioni, quale acconto nella spesa spettante allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse.

Si ripristinano con l'esercizio 1899-900 gli stanziamenti di due milioni per le spese del risanamento di Napoli che erano rimasti sospesi nei due precedenti esercizi.

S'avvicina il giorno in cui il bilancio comincerà a registrare le conseguenze del nuovo catasto rispetto al tributo fondiario. Già è palese che sarà di undici milioni la spesa dei premi per la marina mercantile.

Il Governo resisterà a nuove spese e l'asseconderà, spero, il Parlamento. Nè io conserverei l'ufficio che mi è oggi affidato, se il programma del combattimento contro le nuove spese dovesse rimanere inefficace. Ma vi sono eredità che non si possono intieramente respingere. Già proseguono il loro corso disegni di legge che annunziano oneri nuovi; e sono tanti i grandi interessi della vita nazionale, della nostra civiltà, dei nostri progressi economici, i quali premono da ogni parte, che è mestieri prevedere quelle eventualità di spese eccezio-

nali, che, pur seguendo un austero criterio finanziario, non possono sempre evitarsi.

E possiamo noi saviamente attenderci nel venturo esercizio dal gettito dei tributi un aumento consimile a quello che si è verificato nell'esercizio che volge al termine suo? Io penso che si possa consolidare la somma che esso aggiunse al prodotto delle pubbliche entrate. Ma parmi difficile pronosticare oggi intorno al progressivo aumento dell'entrata nell'anno venturo, sia perchè è assai incerto che il monopolio dei tabacchi possa recarci nuovi profitti nelle stesse proporzioni che si ebbero in questa sua prima notevolissima ripresa; sia perchè sono incerte le vicende dell'importazione del grano non potendosi oggi affermare se il cielo e le stagioni nel nostro e in altri paesi saranno tali da riuscire meglio propizi agli agricoltori o all'erario; sia in fine perchè la fabbricazione dello zucchero in Italia potrebbe recare ancora maggiori danni al dazio di confine; non ostante i ritocchi che si potranno introdurre nella legislazione vigente tanto rispetto ai premi della marina mercantile, come rispetto alla tassa di fabbricazione degli zuccheri conciliando gl'interessi dell'industria con quelli dell'erario.

Intanto la parabola del debito vitalizio può ancora salire.

L'andamento delle pensioni ordinarie, nell'esercizio 1898-99, non darà luogo ad eccedenze rispetto agli stanziamenti di bilancio, potendosi anzi sperare di ottenere una, benchè lieve, economia sulle previsioni.

Io assicuro il Senato che darò opera per risolvere con una nuova legge la questione tanto ardua ed urgente. Ma il Senato ne comprende le difficoltà.

Bisogna conciliare le legittime aspettative degli impiegati colle ragioni dell'erario; riformando le pensioni civili non si può non ridestare la questione delle pensioni dei militari dove si incontrano quei limiti d'età che danno luogo a tanta diversità d'opinioni ed hanno importanza non solo rispetto alla finanza, ma in ordine alla migliore costituzione dell'esercito e dell'armata. E vi è ben noto, onorevoli signori, con quante difficoltà tecniche, dirò così, e finanziarie abbia a contrastare chi imprenda a gettar le basi, a stabilire i lineamenti d'una Cassa per le pensioni; argomento intorno al



quale già tanti uomini egregi prepararono studi e seguirono dispute magistrali.

E mentre da una parte sembriamo tutti persuasi della necessità di frenare l'accrescersi del debito vitalizio, dall'altra si propone ogni giorno d'aggravarne i pesi.

Non è gran tempo che, per un sentimento generoso, si decretò la pensione ai veterani delle patrie battaglie. Si stanziarono in bilancio L. 2,100,000. Ma già vennero concessi assegni per L. 2,265,000, dei quali si pagano soltanto, tenuto conto delle eliminazioni, L. 1,975,000.

Col 1° luglio prossimo s'iscriveranno altri 2500 veterani. Ne restano però altri 4000 da accontentare a mano a mano che aumentano le eliminazioni.

Il ministro della guerra tutela e promuove con particolare zelo le speranze di questi antichi e poveri soldati del patrio risorgimento. Io ordinai testè nuove diligenze amministrative affinchè presto si conoscano le disponibilità che lasciano le eliminazioni e presto si provveda a pro di vecchi che non possono a lungo aspettare.

Mentre tanto è l'onere delle pensioni e a quella data ai veterani è mestieri provvedere con tanto stento, ancora si propone di elevare le pensioni degli operai che sono negli arsenali della regia marina, con disposizioni che nel pieno sviluppo dei loro effetti, peseranno per oltre 800,000 lire sul bilancio. E se mai si procedesse con tali criteri, non vi sarebbe ragione perchè gli operai degli arsenali che dipendono dal Ministero della guerra abbiano con minori mercedi pensioni minori e si dovrebbe provvedere in seguito agli altri operai che lavorano in stabilimenti dello Stato e non dimenticare i commessi postali. Ciò richiederebbe, in pieno svolgimento, una somma di sette od otto milioni di pensioni se da pagarsi col metodo ordinario, o, provvedendo mercè la Cassa della vecchiaia ai nuovi impiegati, un concorso equivalente in via anticipata ad una somma dai due milioni e mezzo ai tre milioni.

Riconosce l'onor. relatore i miglioramenti che si riscontrano nella circolazione monetaria e cartacea, e nelle condizioni degli Istituti di emissione. È un'opera difficile di risanamento che va osservata con attenzione pronta ed imparziale affinchè non inciampi, e non disvii, coordinandola coi veri bisogni del commercio

e procurando validamente di contemperare due interessi solo in apparenza e transitoriamente discordi: il consolidamento del patrimonio degli Istituti, e la ragione dei dividendi dei soci.

Nei primi mesi dell'anno corrente vi fu aumento nella circolazione degli Istituti d'emissione, che nel maggio fu di oltre 50 milioni, al paragone dell'istesso periodo del 1898, nonostante che dal febbraio in poi non vi sia stata alcuna circolazione bancaria per conto dello Stato, che non chiese, come dissi poc' anzi, in questi ultimi quattro mesi, alcuna anticipazione.

Io non credo che la ragione dell'aggio si commisuri alla sola quantità dei biglietti in circolazione, derivando in gran parte dalla fiducia che si ripone nell'Istituto d'onde emanano, negli affari che rappresentano, nelle condizioni della pubblica finanza.

Ma non si accresce oltre certi confini la somma della circolazione senza che se ne ripercuotano gli effetti sopra i cambi. E conviene ben sceverare l'aumento che deriva da maggiore attività commerciale da quello cui danno alimento operazioni che non rappresentano sempre affari commerciali.

Regolare gli sconti in relazione alle condizioni del mercato monetario interno ed internazionale, appurare l'indole delle operazioni, cui la circolazione corrisponde, parmi il compito immediato cui si deve attendere, conferendo per altra parte stabilità agli ordinamenti che reggono i nostri istituti, ordinamenti che in cinque anni furono cinque o sei volte variati. E la Banca d'Italia, dalle sue nuove origini, che sono del 1893, già ebbe tre statuti, mentre per la Banca di Francia vige ancora, con lievi modificazioni, quello firmato nel 1808 dal primo Napoleone.

Il soffio di un'alta ispirazione patriottica è passato nel rapporto della Commissione permanente di finanze e nelle parole dette oggi in quest'aula dal suo relatore.

Si evocò una memoria impareggiabilmente gloriosa, si ricordò un dovere di graditudine nazionale.

Il Governo è unanime colla Commissione permanente di finanze e col Senato, nel voto e nel proposito, che più dicevolmente prosegua ed avanzi l'opera del monumento al gran Re, in questa Roma, dove tutto è meraviglia di arte e immortalità di ricordi; dove tutto il mondo

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

civile attende di ammirare, rifatta viva per la perenne virtù dell'ingegno italiano, attorno al Padre della Patria, l'epopea del risorgimento nazionale.

Il ministro dei lavori pubblici provvide all'uopo con un disegno di legge che verrà fra breve dalla Camera al Senato.

E piaccia a Dio, o signori, che mentre l'insigne monumento si compie, l'immagine del gran Re, sempre più eccelsa si elevi nella grandezza e nei benefizi dell'opera sua, nella fede dei popoli per le istituzioni che egli ha risuggerlate, nelle forti virtù e nelle prospere fortune della patria che egli ha fondata. (*Benissimo. Vive approvazioni*).

FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *relatore*. La Commissione permanente di finanze ha inteso con molta soddisfazione le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro del tesoro. Lo ringrazia, ed è lieta che nelle sue osservazioni, che nei suoi avvedimenti, consenta un uomo che alla autorità unisce tanta capacità e tanta esperienza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione dei capitoli del bilancio.

Avverto per questo, come per tutti gli altri bilanci, che si intenderanno senz'altro approvati quei capitoli sui quali non sorga discussione o non si facciano osservazioni.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Oneri dello Stato.

*Debiti perpetui.*

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . .	401,729,487 »
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem) . . . . .	4,816,942 38
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem) . . . . .	7,519,208 »
4	Rendita consolidata 4.50 per cento al netto (Idem) . . . . .	56,934,705 55
5	Rendita per la Santa Sede . . . . .	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,063,726 52
7	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Idem) . . . . .	999,849 91
8	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem) . . . . .	97,534 49
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 <sup>a</sup> (Idem) . . . . .	595,674 20
		476,982,128 05
<i>Debiti redimibili.</i>		
10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,958,976 46
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	10,228,261 23
12	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem) . . . . .	241,475 »
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 <sup>o</sup> dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi . . . . .	26,635,920 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		46,064,632 69

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i> . . . . .	46,064,632 69
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	33,802,455 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem) . . . . .	5,633,025 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem) . . . . .	1,571,400 »
		87,071,512 69
	<i>Debiti variabili</i>	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	341,000 »
18	Interessi dei buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,075,000 »
19	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem) . . . . .	7,276,349 64
20	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem) . . . . .	190,000 »
21	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi (Idem) . . . . .	2,590,000 »
22	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	400,000 »
23	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem) . . . . .	750,000 »
24	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Idem) . . . . .	15,414,000 »
25	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Idem) . . . . .	25,306 29
26	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Idem) . . . . .	123,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	37,185,155 93

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i> . . . . .	37,185,155 93
27	Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi <i>Calabria, Scilla e Cariddi</i> adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380) (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
28	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) . . . . .	32,061,645 88
29	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria) . . . . .	22,700,000 »
30	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem) . . . . .	4,450,000 »
31	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem) . . . . .	20,590,000 »
32	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem) . . . . .	376,800 »
33	Annualità dovuta alla Ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) . . . . .	88,000 »
34	Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 . . . . .	1,500 »
35	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi $\frac{1}{2}$ (Terza annualità) . . . . .	4,230,215 40
		121,683,317 21
	<i>Debito vitalizio.</i>	
36	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse) . . . . .	2,890,000 »
	<i>Pensioni straordinarie.</i>	
37	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse	1,062,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,062,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,062,000 »
38	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46, e 18 luglio 1898, n. 489 . . . . .	2,100,000 »
		3,162,000 »
39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	36,000 »
	Totale del debito vitalizio . . . . .	6,088,000 »
	<i>Dotazioni.</i>	
40	Dotazioni della Casa Reale . . . . .	15,050,000 »
41	Assegnamento a S. A. R. il principe ereditario Vittorio Emanuele di Savoia . . . . .	1,000,000 »
		16,050,000 »
	<i>Spese per le Camere legislative.</i>	
42	Spese pel Senato del Regno. . . . .	430,000 »
43	Spese per la Camera dei Deputati . . . . .	865,000 »
44	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	860,000 »
		2,155,000 »
	<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
	<i>Ministero.</i>	
45	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	2,126,202 83
46	Personale straordinario . . . . .	110,940 »
47	Spese d'ufficio del Ministero . . . . .	103,440 »
		2,340,582 83
	<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	
48	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) . . . . .	5,600 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	5,600 »

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i> . . . . .	5,600 »
49	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	13,000 »
50	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri. . . . .	3,000 »
		21,600 »
	<i>Corte dei conti.</i>	
51	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	1,641,908 01
52	Spese d'ufficio . . . . .	80,000 »
		1,721,908 01
	<i>Ufficio centrale di ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.</i>	
53	Personale - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . . .	74,262 50
	<i>Avvocature erariali.</i>	
54	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	831,067 39
55	Personale straordinario . . . . .	80,000 »
56	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	39,000 »
57	Fitto di locali non demaniali (Idem) . . . . .	27,200 »
		977,267 39
	<i>Intendenze di finanza.</i>	
58	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . . . . .	1,962,451 42
59	Personale straordinario . . . . .	80,800 »
		2,043,251 42
	<i>Servizio del Tesoro.</i>	
60	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella regia zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse)	144,343 33
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	144,343 33

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i> . . . . .	144,343 33
61	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell' agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e del magazzinoiere dell' officina delle carte-valori. . . . .	91,450 »
62	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse) . . . . .	767,411 17
63	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem) . . . . .	90,180 »
64	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem) . . . . .	15,000 »
65	Spese per trasporto fondi e di tesoreria . . . . .	28,500 »
66	Spese pei servizi del Tesoro . . . . .	58,060 »
67	Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (Spese fisse)	500 »
68	Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria) . . . . .	16,000 »
		1,211,444 50
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
69	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	49,559 04
70	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	1,500 »
71	Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	69,200 »
		120,259 04
	<i>Servizi diversi.</i>	
72	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	872,000 »
73	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 3 dell'allegato P approvato con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486 . . . . .	10,000 »
74	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale e di lavorazione . . . . .	37,445 »
75	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . .	30,000 »
76	Indennità di missione agli ispettori degli Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d' ispezione o da esso delegato . . . . .	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	979,445 »



LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i> . . . . .	979,445 »
77	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio . . . . .	22,000 »
78	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) . . . . .	60,000 »
79	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,000 »
80	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi . . . . .	10,000 »
81	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi . . . . .	75,000 »
82	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine) . . . . .	3,000 »
83	Spese postali (Idem) . . . . .	2,000 »
84	Spese di stampa . . . . .	102,000 »
85	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri . . . . .	26,000 »
86	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
87	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	14,500 »
88	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . .	40,000 »
89	Spese casuali. . . . .	45,000 »
		1,383,945 »
<b>Spese per servizi speciali.</b>		
<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>		
90	Personale (Spese fisse) . . . . .	37,455 »
91	Mercedi e sussidi agli operai e loro superstiti, premio per l'assicurazione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine) . . . . .	220,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	257,455 »

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i> . . . . .	257,455 »
92	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	15,930 »
93	Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine) . . . . .	680,000 »
		953,385 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
94	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	2,500,000 »
95	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	1,000,000 »
		3,500,000 »
	TITOLO II.	
	<b>Spesa straordinaria</b>	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	<b>Oneri dello Stato.</b>	
	<i>(Debiti variabili).</i>	
96	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) . . . . .	150,000 »
97	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Idem) . . . . .	18,000 »
98	Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria) . . . . .	500 »
99	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria) . . . . .	358,472 70
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	526,972 70

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riporto</i> . . . . .	526,972 70
100	Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione . . . . .	5,000 »
101	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni . . . . .	<i>per memoria</i>
102	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . .	1,000,000 »
103	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della Convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 <sup>a</sup> ) - Interessi - (Decima ed ultima annualità) . . . . .	124,711 34
104	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 <sup>a</sup> ) - Interessi - (Decima annualità) . . . . .	181,315 81
105	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Ottava annualità) . . . . .	162,838 26
106	Sovvenzione accordata alla Compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione - 2 <sup>o</sup> quinto . . . . .	120,000 »
		2,133,838 11
	<b>Spese generali di amministrazione.</b>	
107	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . . . .	10,500 »
108	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse . . . . .	43,000 »
109	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico . . . . .	31,680 »
110	Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa e per i relativi servizi di cassa e di contabilità . . . . .	202,000 »
		290,180 »

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

<i>Spese diverse.</i>		
111	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . . . .	259,000 »
112	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . .	7,000 »
113	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137. . . . .	<i>per memoria</i>
114	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
115	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562) . . . . .	<i>per memoria</i>
116	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esecuzione dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343 e della legge 3 febbraio 1898, n. 48 . . . . .	1,200,000 »
117	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) . . . . .	300,000 »
118	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Idem) . . . . .	100,000 »
119	Concorso dello Stato nelle spese di stampa degli atti della Repubblica Veneta (Regio decreto 16 agosto 1897) . . . . .	<i>per memoria</i>
		1,866,000 »
<b>CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>		
<b>Estinzione di debiti.</b>		
120	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento . . . . .	6,524,291 12
121	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obblig.)	1,815,195 51
122	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	2,023,520 »
123	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem) . . . . .	1,160,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		11,523,006 63

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

	<i>Riparto</i> . . . . .	11,523,006 63
124	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento . . . . .	3,150,000 »
125	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	300,000 »
126	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Idem) . . . . .	105,000 »
127	Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem) . . . . .	33,500 »
128	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem) . . . . .	70,000 »
129	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Ammortamento (Idem) . . . . .	840,000 »
130	Annualità da corrisondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7, della convenzione, per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 <sup>a</sup> ) - Ammortamento (Decima ed ultima annualità) . . . . .	2,623,888 66
131	Annualità da corrisondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6 della convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 <sup>a</sup> ) - Ammortamento (Decima annualità) . . . . .	1,942,684 19
132	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Terza annualità) . . . . .	769,784 60
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	21,357,864 08
133	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . .	1,000,000 »

*Partite che si compensano coll'entrata.*

134	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) . . . . .	170,000 »
-----	--	-----------

## CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

*Servizi diversi.*

135	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso . . . . .	6,297 »
136	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo . . . . .	5,900 »
137	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . .	2,062,450 »
138	Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti . . . . .	18,475,501 19
139	Fitto di beni demaniali destinati ad uso o l in servizio di Amministrazioni governative . . . . .	509,826 56
		21,059,974 75

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Oneri dello Stato.

Debiti perpetui . . . . .	476,982,128 05
Debiti redimibili . . . . .	87,071,512 69
Debiti variabili . . . . .	121,683,317 21
Debito vitalizio . . . . .	6,088,000 »
Dotazioni . . . . .	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative . . . . .	2,155,000 »
	<hr/>
	710,020,957 95

## Spese generali di amministrazione.

Ministero . . . . .	2,340,582 83
Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	21,600 »
Corte dei conti . . . . .	1,721,908 01
Ufficio centrale d'ispezione . . . . .	74,262 50
Avvocature erariali . . . . .	977,267 39
Intendenze di finanza . . . . .	2,043,251 42
Servizio del Tesoro . . . . .	1,211,444 50
Regia zecca e monetazione . . . . .	120,259 04
Servizi diversi . . . . .	1,383,945 »
	<hr/>
	9,894,520 69

<b>Spese per servizi speciali.</b>	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori . . . . .	953,385 »
Fondi di riserva . . . . .	3,500,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria . . . . .	724,377,863 64
<b>TITOLO II.</b>	
<b>Spesa straordinaria</b>	
—	
<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>	
Oneri dello Stato . . . . .	2,133,838 11
Spese generali di amministrazione . . . . .	290,180 »
Spese diverse . . . . .	1,866,000 »
	2,156,180 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria . . . . .	4,290,018 11
<b>CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>	
Estinzione di debiti . . . . .	21,357,864 08
Anticipazione a provincie e comuni . . . . .	1,000,000 »
Partite che si compensano coll'entrata . . . . .	170,000 »
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria . . . . .	22,527,864 08
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	26,817,882 19
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	751,195,745 83
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .	21,059,974 75



## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	. 728,667,881 75
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	. 22,527,864 08
Totale spese reali . . .	
	751,195,745 83
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	21,059,974 75
Totale generale . . . . .	
	772,255,720 58

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A. (Approvato).

**Elenco A.**

*Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

**Ministero del Tesoro.**

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
  - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
  - » n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
  - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
  - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
  - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
  - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3<sup>a</sup>.
  - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
  - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
  - » n. 12. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
  - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
  - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
  - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
  - » n. 18. Interessi dei buoni del Tesoro.
  - » n. 19. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111.
  - » n. 20. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
  - » n. 21. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi.
  - » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
  - » n. 23. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
  - » n. 24. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.

- CAPITOLO n. 25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2<sup>a</sup>.
- » n. 26. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina Legge 6 agosto 1893, n. 491.
  - » n. 27. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla e Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380).
  - » n. 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
  - » n. 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
  - » n. 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quelle della rete Sicula).
  - » n. 32. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
  - » n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 44. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
  - » n. 68. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico.
  - » n. 71. Spesa d'esercizio della zecca.
  - » n. 72. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.
  - » n. 78. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
  - » n. 79. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
  - » n. 82. Telegrammi da spedire all'estero.
  - » n. 83. Spese postali.
  - » n. 86. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 91. Mercedi e sussidi agli operai e loro superstiti, premio per l'assicurazione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori.
  - » n. 93. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione carte-valori).
  - » n. 96. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
  - » n. 97. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

- CAPITOLO n. 98. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
- » n. 99. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
- » n. 111. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- » n. 112. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
- » n. 114. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
- » n. 117. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
- » n. 118. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343.
- » n. 121. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
- » n. 122. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
- » n. 123. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
- » n. 125. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
- » n. 126. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
- » n. 127. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
- » n. 128. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
- » n. 129. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Verardi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Ammortamento.
- » n. 134. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 17. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682.
- » n. 24. Telegrammi da spedirsi all'estero.

## CAPITOLO n. 25. Spese postali.

- » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 35. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 36. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 43. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 45. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
- » n. 46. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
- » n. 47. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
- » n. 48. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 50. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.
- » n. 51. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
- » n. 56. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
- » n. 57. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
- » n. 59. Spese per imposte e sovrimposte (Idem)
- » n. 60. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 65. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
- » n. 66. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 67. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 68. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 69. Spese relative alle eredità devolute allo Stato e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 76. Anticipazioni delle spese occorrenti per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1898-1902 - Art. 58 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 237.
- » n. 77. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
- » n. 78. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
- » n. 80. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.

- CAPITOLO n. 81. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 82. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
  - » n. 83. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali (Imposte dirette).
  - » n. 84. Restituzioni e rimborsi (Idem).
  - » n. 95. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
  - » n. 96. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 97. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).
  - » n. 100. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Tasse di fabbricazione).
  - » n. 101. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione e d'indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Idem).
  - » n. 102. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Idem).
  - » n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
  - » n. 111. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 114. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
  - » n. 115. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito e quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 (Idem).
  - » n. 121. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
  - » n. 122. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 127. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
  - » n. 128. Aggio d'esazione (Lotto).
  - » n. 129. Vincite al lotto.
  - » n. 134. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, ed indennizzi per infortuni sul lavoro.
  - » n. 135. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
  - » n. 140. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
  - » n. 142. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
  - » n. 143. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

## CAPITOLO n. 148. Paghe agli operai delle saline.

- » n. 149. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 151. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
- » n. 152. Compra dei sali.
- » n. 153. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
- » n. 155. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 156. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 157. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
- » n. 160. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 164. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
- » n. 166. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
- » n. 173. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
- » n. 177. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico -.
- » n. 179. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico -.
- » n. 181. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 182. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
- » n. 183. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 184. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
- » n. 185. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
- » n. 198. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
- » n. 199. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 200. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » n. 201. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 202. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
- » n. 204. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
- » n. 205. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
- » n. 206. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).

- CAPITOLO n. 207. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Com. di Napoli).
- » n. 208. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
  - » n. 209. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 210. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
  - » n. 211. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
  - » n. 212. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 213. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
  - » n. 214. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3<sup>a</sup>).
  - » n. 215. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
  - » n. 216. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
  - » n. 217. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
  - » n. 218. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 219. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
  - » n. 220. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
  - » n. 221. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 222. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

**Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.**

- CAPITOLO n. 9. Spese postali.
- » n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 19. Spese di giustizia.
  - » n. 21. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti.
  - » n. 23. Indennità e compensi al personale straordinario addetto al servizio di vigilanza sugli archivi notarili, e spese varie per ispezione e controllo della contabilità relativa (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900).

**Ministero degli Affari Esteri.**

- CAPITOLO n. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 6. Spese postali.
  - » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 33. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno.



**Ministero dell' Istruzione Pubblica.**

- CAPITOLO n. 14. Spese di liti.
- » n. 15. Spese postali.
  - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 21. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 51. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d' entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
  - » n. 102. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifiz scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
  - » n. 103. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifiz destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
  - » n. 104. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifiz per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
  - » n. 110. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

**Ministero dell' Interno.**

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 15. Spese di posta.
  - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 19. Spese di liti.
  - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 38. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
  - » n. 66. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate ed espulse.
  - » n. 115. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791).

**Ministero dei Lavori Pubblici.**

- CAPITOLO n. 5. Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

- CAPITOLO n. 12. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 27. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
  - » n. 59. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzioni alla polizia tecnica dei porti.
  - » n. 63. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'Ufficio centrale istituito in Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
  - » n. 234. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

#### Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 7. Spese di liti.
- » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 20. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie, per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
  - » n. 21. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
  - » n. 23. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2<sup>a</sup> classe, alle collettorie di 1<sup>a</sup> classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
  - » n. 24. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
  - » n. 25. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
  - » n. 26. Retribuzione ai fattorini telegrafici.
  - » n. 29. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi.
  - » n. 35. Crediti di amministrazioni estere e spese di cambio per l'acquisto dell'oro.
  - » n. 36. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche di spese di espresso e simili.
  - » n. 42. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 45. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.

#### Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 3. Spese postali.
- » n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

- CAPITOLO n. 10. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 20. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
  - » n. 36. Spese di giustizia penale militare.
  - » n. 40. Spese di liti.
  - » n. 41. Premi periodici agli ufficiali e sotto ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry di cui fu autorizzata l'accettazione col regio decreto 27 ottobre 1883, n. 1699.

#### Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 5. Spese postali.
  - » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 11. Spese di liti.
  - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 19. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
  - » n. 20. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3<sup>a</sup>) e 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
  - » n. 27. Corpo reale equipaggi. - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
  - » n. 44. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario.
  - » n. 47. Spese di giustizia.

#### Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 9. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 10. Spese di posta.
  - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 16. Spese di liti.
  - » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 26. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3<sup>a</sup> - Spese per l'azienda.
  - » n. 27. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3<sup>a</sup> - Spese per l'azienda.
  - » n. 92. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3<sup>a</sup>.

CAPITOLO n. 96. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.

- » n. 107. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
- » n. 114. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete.
- » n. 117. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
- » n. 122. Bonificamento agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3<sup>a</sup>.
- » n. 123. Campo sperimentale di Sant'Alessio.
- » n. 133. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini del-

l'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

**Elenco B.**

*Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

**Ministero del Tesoro.**

- CAPITOLO n. 66. Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia) e sugli introiti per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 68. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

**Ministero delle Finanze.**

*Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.*

- CAPITOLO n. 35. Aggio di esazione ai contabili.
- » n. 36. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486.
- » n. 43. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 45. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario.
- » n. 46. Restituzioni e rimborsi.
- » n. 47. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.
- » n. 48. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
- » n. 59. Spese per imposte e sovrimeposte (Canali Cavour).
- » n. 60. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 66. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 67. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 68. Spese di coazione e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 173. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

CAPITOLO n. 177. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

- » n. 179. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
- » n. 181. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguitamento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 201. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

*Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.*

CAPITOLO n. 78. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

- » n. 80. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
- » n. 81. Spese di coazioni e di liti.
- » n. 82. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
- » n. 83. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali.
- » n. 84. Restituzioni e rimborsi.
- » n. 183. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.

*Spese generali.*

CAPITOLO n. 86. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.

- » n. 87. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
- » n. 88. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
- » n. 90. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
- » n. 91. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
- » n. 92. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
- » n. 95. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 96. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

*Tasse di fabbricazione.*

CAPITOLO n. 101. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi.

---

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1899

---

CAPITOLO n. 102. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 103. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.

*Dogane.*

CAPITOLO n. 111. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» n. 114. Restituzione di diritti all'esportazione.

» n. 115. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito e quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897.

DAZIO CONSUMO.

*Comune di Napoli.*

CAPITOLO n. 205. Personale per la riscossione del dazio consumo.

» n. 206. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo.

» n. 208. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre.

» n. 209. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza.

» n. 210. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre.

» n. 211. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale.

» n. 212. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

*Comune di Roma.*

CAPITOLO n. 215. Personale per la riscossione del dazio consumo.

» n. 217. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre.

» n. 218. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza.

» n. 219. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre.

» n. 220. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale.

» n. 221. Restituzioni di diritti indebitamente esatti.

AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE.

*Spese generali.*

CAPITOLO n. 120. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.

» n. 121. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi i interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

CAPITOLO n. 122. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

### *Tabacchi.*

- CAPITOLO n. 131. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, ed indennizzi per infortuni sul lavoro.
- » n. 135. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
  - » n. 140. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
  - » n. 143. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.

### *Sali.*

- CAPITOLO n. 149. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 155. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
  - » n. 156. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
  - » n. 157. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1833, n. 1445.

### *Tabacchi e Sali (Spese promiscue).*

- CAPITOLO n. 160. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 162. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza; spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzinoiere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.
  - » n. 164. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
  - » n. 166. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.



## Art. 4.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1899-1900, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 340,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro . . . . .	L.	14,000
Id. delle finanze. . . . .	»	26,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	»	14,000
Id. degli affari esteri . . . . .	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	»	13,000
Id. dell'interno . . . . .	»	48,000
Id. dei lavori pubblici . . . . .	»	18,000
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	»	20,000
Id. della guerra. . . . .	»	147,000
Id. della marina . . . . .	»	22,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio . . . . .	»	8,000
		L. 340,000

Al conto consuntivo 1899-1900 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.  
(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 65).

II. Discussione del disegno di legge:

Proroga al 31 dicembre 1900 dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 88 - *urgenza*).

Avverto i signori senatori che domani e dopodomani dovremo discutere e votare alcuni progetti di legge i quali debbono andare in vigore col 1º luglio prossimo; e prego pertanto gli onorevoli colleghi di voler intervenire a queste sedute.

La seduta è sciolta (ore 17.35).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1899 (ore 9.35)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.